

N. R.G. 1882/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**

II sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1882/2013 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FIORE ANTONIO, presso cui è  
elettivamente domiciliato

**ATTORE**

contro

██████████ ASSICURAZIONI, in persona del suo rappresentante legale, col patrocinio dell'avv.  
██████████, presso cui è elettivamente domiciliata

**CONVENUTA**

██████████ S.R.L., con sede in Alghero

**CONVENUTA - contumace**

OGGETTO: "lesione personale"

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

PER L'ATTORE: v. atto di citazione

PER LA CONVENUTA: v. comparsa di costituzione e risposta

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione notificata il 16 aprile 2013 ██████████ conveniva innanzi a questo tribunale la ██████████  
██████████ s.r.l. e l'██████████ Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento  
dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, occorsogli il 23 febbraio 2011 nell'abitato di Sassari.  
Esponeva che, mentre attraversava il Viale Mancini, all'altezza dei limitrofi giardini pubblici, era stato  
investito e scaraventato a terra, a diversi metri di distanza, dall'autovettura Mercedes, tg ██████████  
condotta da ██████████, appartenente alla ██████████ ed assicurata presso l'██████████ Ass.ni.  
Assumeva, quindi, di aver riportato gravi danni alla persona, da cui erano residuati postumi invalidanti  
permanenti non inferiori al 33 % e, assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente

dell'autovettura nella determinazione del sinistro, chiedeva la condanna delle convenute al pagamento, per il ristoro di tutti i danni patiti, di una somma di almeno 146.000,00 euro.

La [redacted] restava contumace, mentre si costituiva l'assicuratrice e contestava la ricostruzione attrice della dinamica del sinistro, eccependo che, in realtà, questo era avvenuto per colpa esclusiva della vittima, dato che il [redacted] aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente dal lato sinistro della carreggiata percorsa dal [redacted], dove si trovavano parcheggiate alcune autovetture, che ne avevano impedito l'immediato avvistamento da parte del conducente. Questi non aveva potuto, quindi, evitare l'impatto e non poteva essergli ascritta alcuna responsabilità nella determinazione dell'incidente.

Chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Espletata una consulenza medica sulla persona dell'attore, la causa, istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, all'udienza del 10 dicembre 2014 veniva in decisione sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c..

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La dinamica dell'incidente è rimasta contestata, insistendo l'assicuratrice convenuta per la responsabilità esclusiva della vittima del sinistro che, attraversando all'improvviso ed al di fuori delle strisce pedonali, ne avrebbe reso inevitabile il verificarsi.

Sulla base delle deposizioni rese dai testi [redacted] ed [redacted], nonché dei rilievi ed accertamenti contenuti nel rapporto della Polizia Municipale in atti deve, tuttavia, reputarsi superata solo in parte la presunzione di responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore, di cui all'art. 2054, co.1°, c.c..

E' infatti emerso, anche sulla base degli accertamenti eseguiti dalla P.M., intervenuta poco dopo il sinistro, che il [redacted], investito mentre si trovava quasi al termine della prima delle tre corsie del Viale Mancini di Sassari (strada avente un'unica direzione di marcia), percorsa dalla Mercedes, stava attraversando a circa 7-8 ml dalle vicine strisce pedonali (si vedano sul punto i rilevamenti in atti), situate quindi ad una distanza così ravvicinata che ben avrebbe potuto consentirgli di percorrerle senza rilevante disagio. Tanto più che l'attraversamento pedonale era situato proprio in corrispondenza dell'uscita dei giardini pubblici, da cui il [redacted] proveniva.

Escluso, dunque, sulla base delle deposizioni testimoniali e della ricostruzione, non contestata, del punto d'impatto contenuta nel richiamato rapporto in atti, che il sig. [redacted] stesse attraversando la strada lungo le strisce pedonali, ricorre sicuramente una condotta imprudente del pedone, nella specie peraltro affetto da serie menomazioni della vista e dell'udito, ma comunque tenuto ad accertarsi adeguatamente,

prima di affrontare l'attraversamento, che non provenisse alcuna vettura ed a dare la precedenza agli autoveicoli procedenti lungo la sede stradale.

Il pedone, infatti, non avendo utilizzato il vicino attraversamento pedonale, com'era suo obbligo, non solo avrebbe dovuto prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, ma avrebbe dovuto comunque dare la precedenza ai conducenti (art. 190, C.d.S.).

L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è, d'altra parte, sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, non essendo emerso che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno e, segnatamente, che avesse adeguato la propria velocità alle condizioni dei luoghi, soprattutto in considerazione che a quell'ora del mattino la luce del sole, di fronte agli automobilisti, era abbagliante e limitava quindi la completa visibilità.

Sussiste dunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, non avendo egli adeguato alle circostanze di tempo e di luogo la propria condotta di guida, dovendo questa essere sempre tale da consentire una tempestiva manovra d'arresto o d'emergenza, sì da evitare anche l'eventuale comportamento imprudente o imprevedibile degli altri utenti della strada, qual era stato, appunto, quello tenuto dalla vittima dell'incidente.

Il conducente non ha, in definitiva, fornito la prova positiva di aver usato la prudenza necessaria a prevenire movimenti inattesi né che il sopraggiungere del pedone sia stato talmente rapido ed inaspettato da rendergliene impossibile un tempestivo avvistamento.

Tenuto conto di tutte le riferite circostanze ed avuto riguardo, comunque, all'apporto causale determinato dalla condotta del pedone (la cui colpa concorre ai sensi dell'art. 1227, c.c.), che si è immesso nella sede stradale senza usare la dovuta accortezza, si ritiene congruo riconoscere il concorso della pari responsabilità di entrambi nella determinazione del sinistro.

La società convenuta, proprietaria dell'autovettura, assicurata con l'Ass.ni s.p.a, è quindi tenuta (art. 2054, co. 3°, c.c.) al risarcimento del danno nei limiti del 50% del relativo importo.

Ai fini della relativa quantificazione, quindi della ricostruzione dell'effettiva entità dei postumi invalidanti, permanenti e temporanei, subiti dall'attore, in termini di incidenza sulla sua complessiva integrità psicofisica, deve farsi riferimento alla perizia medico legale eseguita dal c.t.u., rimasta esente da contestazioni e che appare comunque corretta, congruamente motivata e coerente con i certificati e referti medici in atti, apparendo le lesioni riscontrate dal perito direttamente derivanti dal sinistro stradale in oggetto.

Il danno permanente all'integrità fisica residuo al sig. è dunque stimato in una percentuale pari al 25,5% del totale, che sembra congrua in rapporto agli esiti invalidanti riscontrati nel periziando, collegati prevalentemente, oltre ai postumi (algie e limitazioni funzionali) dei numerosi traumi e

fratture riportati, all'insorgenza di una condizione psicopatologica dipendente dall'evento traumatico, con sintomi d'ansia diffusa, fobie, carenze di attenzione, apatia e vulnerabilità (si rimanda ai referti medici ed alla perizia dell'ausiliario per una compiuta descrizione della sintomatologia riscontrata).

Il danno non patrimoniale alla persona é quindi liquidato, con valutazione equitativa ma aderente ai criteri elaborati dal foro di Milano, ed operata la sua "personalizzazione", in complessivi € 100.000,00 di cui € 86.700,00 per il danno biologico in senso stretto, quantificato in applicazione del criterio del cd "valore a punto" (tenuto conto che la vittima aveva sessantotto anni all'epoca del sinistro) ed € 7.920,00 per il periodo d'invalidità temporanea totale e parziale, protrattosi per complessivi 105 giorni, secondo le diverse percentuali riportate nell'elaborato medico.

Sommando le spese mediche documentate, integranti il danno patrimoniale, si ottiene, quindi, un risarcimento complessivo pari ad € 101.535,90 e, per la metà dovuta da parte convenuta, ad € 50.768,00, somma già determinata con riferimento ai valori attuali, da corrispondersi con gli interessi in misura legale da computarsi, previa devalutazione dell'importo relativo al danno all'integrità fisica alla data del sinistro, con riferimento a ciascuna annualità sulla somma via via rivalutata e con esclusione del cumulo.

In ragione del parziale accoglimento della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare la metà delle spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo e poste per la metà residua a carico dell'assicuratrice convenuta, secondo la prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da [redacted] e per l'effetto condanna in solido [redacted] Integrati s.r.l. ed [redacted] Assicurazioni s.p.a., per il titolo di cui in motivazione, al pagamento della somma di € 50.768,00, con gli interessi in misura legale da computarsi, previa devalutazione dell'importo relativo al danno all'integrità fisica, dalla data del sinistro (23 febbraio 2011), con riferimento a ciascuna annualità sulla somma via via rivalutata e con esclusione del cumulo.

Condanna, altresì, parte convenuta al rimborso in favore dell'attore della metà delle spese di lite che sono liquidate per l'intero in complessivi € 9.830,00, oltre oneri di legge, e sono compensate fra le parti per la metà residua.

Sassari, 16 maggio 2015

Il giudice  
Stefania Deiana